

FON.TE.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Elezione dei delegati dei lavoratori associati in seno all'Assemblea

ART.1 - Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, informando tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 29.11.96 istitutivo del Fondo Pensione Complementare FON.TE, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Organizzazioni Sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori affini aderenti a FON.TE.

Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno venti giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori associati, mediante specifica comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Associazioni di Imprese e le Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente provvedono in sostituzione, entro quindici giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Il voto per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati sarà effettuata a mezzo posta.

ART.2 . Elettorato attivo e passivo

Nel caso delle elezioni per l'insediamento della prima Assemblea hanno diritto al voto e sono, altresì, eleggibili, tutti i lavoratori che

risultano iscritti nel libro degli associati alla data di indizione delle elezioni.

Nel caso di elezione per il rinnovo dell'Assemblea hanno diritto al voto e sono, altresì, eleggibili, tutti i lavoratori che siano iscritti nel libro degli associati a FON.TE. alla data di indizione delle elezioni.

Nei quindici giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato Elettorale di cui al successivo art.4 gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa, per unità produttiva, per provincia e regione.

ART.3 - Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:

- 1) liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 29.11.96 istitutivo del Fondo Pensione Complementare FON.TE.;
- 2) liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di cento imprese presenti in almeno dieci Regioni.

I sottoscrittori e presentatori delle liste di cui al precedente punto 2, devono essere associati a FON.TE. con diritto di voto. La lista dovrà essere firmata dagli stessi e dovrà riportare, per ciascuno, il nome, il cognome, l'indirizzo, la denominazione dell'azienda e l'unità produttiva da cui dipende, nonché il numero di codice di associazione del Fondo.

Ciascun foglio dovrà essere convalidato dal responsabile di lista che ne certifica e ne risponde legalmente in merito alla regolarità della posizione ed alla autenticità dei sottoscrittori.

Le liste dovranno riportare l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o del Gruppo promotore e contenere i nominativi dei candidati oltre che l'indicazione del Responsabile legale della lista e, se diverso, anche il nome del componente designato alla Commissione Elettorale Nazionale nonché i relativi recapiti.

Le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 29.11.96, saranno firmate dai rispettivi Segretari Generali.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa, con la specifica della Regione, presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.

I componenti del Comitato Elettorale di cui al successivo art.4 non sono candidabili.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati pari al numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 100%.

Le liste sono presentate al Comitato Elettorale di cui al successivo art.4 almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART.4 - Comitato Elettorale e Commissioni Centrale Elettorale

All'atto della indizione delle elezioni per le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono, entro cinque giorni, presso FON.TE. il

Comitato Elettorale designando un componente per ciascuna Organizzazione.

Il Comitato Elettorale ha essenzialmente funzioni organizzative delle elezioni.

Il Comitato Elettorale:

- 1) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
- 2) invia a ciascuna impresa associata il numero dei lavoratori associati a FON.TE. da essa dipendenti ed aventi diritto al voto;
- 3) invia alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo del 29.11.96 istitutivo del Fondo ed ai presentatori di altre liste gli elenchi dei lavoratori associati a FON.TE. suddivisi per impresa per province e per regioni.

Quattro giorni dopo la presentazione delle liste il Comitato Elettorale sarà integrato con un rappresentante per ciascuna lista. Successivamente all'integrazione il Comitato assumerà la denominazione di Commissione Elettorale Nazionale con funzioni di controllo, verifica e garanzia.

La Commissione Elettorale Nazionale:

- 1) impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di scrutinio;
- 2) predispone la scheda elettorale;
- 3) riceve dai singoli associati la scheda votata;
- 4) procede allo scrutinio generale delle schede;
- 5) proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione negli spazi solitamente

utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FON.TE.;

6) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di FON.TE., che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di FON.TE. alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo del 29.11.96 istitutivo del Fondo medesimo.

ART.5 - Collegio Elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.

ART.6 - Schede elettorali

La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione Elettorale Nazionale di cui al precedente art.4 e sarà inviata agli interessati quindici giorni prima della data del voto, **con relativa busta di ritorno affrancata.**

La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici.

Le schede, devono essere firmate da almeno due componenti dalla Commissione Elettorale.

Il Comitato Elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo a quello fissato per l'elezione.

ART.7 - Modalità di votazione

L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione della lista.

Non è ammesso il voto di preferenza.

Il voto è da considerarsi nullo:

- 1) quando l'elettore abbia apposto il segno "X" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
- 2) quando l'elettore abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa;
- 3) quando l'elettore, non avendo apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti;
- 4) quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).

Il voto è da considerarsi valido:

- 1) quando l'elettore abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato; in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;
- 2) quando l'elettore non abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della

medesima lista; in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;

- 3) la scheda votata sarà inviata a cura dell'interessato tramite posta all'indirizzo di FON.TE.

ART.8 - Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

ART.9 - Individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale Nazionale, sulla base dello spoglio delle schede pervenute, procede, entro venti giorni dalla votazione, alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

- 1) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
- 2) si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
- 3) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Per la individuazione degli eletti nell'ambito di ciascuna lista, la lista elettorale deve essere letta per righe orizzontali partendo dal nominativo - identificato dal numero d'ordine uno - situato più a sinistra nella prima riga in alto nella scheda.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi di FON.TE. e le Organizzazioni Sindacali interessate.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale Nazionale redige apposito verbale.

ART.10 - Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i trenta successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale Nazionale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei venti giorni successivi alla proclamazione, esamina, comunque, il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora

ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi al voto e allo scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione per almeno dieci anni.

ART.11 - Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza della carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto nell'ambito della medesima colonna verticale in cui è inserito il nominativo del Delegato cessato o decaduto. Il primo dei non eletti è individuato dal primo escluso nell'ambito della colonna in questione.